

Domanda con riserva

Tribunale di Roma 21 giugno 2019 - Pres. A. La Malfa - Rel. D. Cavaliere - L. Odello

Fallimento - Accertamento del passivo - Domanda - Ammissione con riserva - Scioglimento della riserva - Impugnazione - Modalità - Reclamo ex art. 26 l.fall. - Ricorso ex art. 98 l.fall.

(Legge fallimentare artt. 26, 96, 98 e 113-bis)

Il decreto ex art. 113 bis l.fall. di definitiva ammissione del credito ammesso con riserva o di rigetto della domanda si pone come un provvedimento con il quale il giudice delegato assume la decisione definitiva sulla domanda di insinuazione al passivo e, quindi, come provvedimento conclusivo della fase dell'accertamento del passivo, a cui è stata rinviata la decisione finale sull'ammissione o meno del credito. Per questa sua natura definitiva e per il suo ricollegarsi alla fase della verifica del passivo, esso deve essere impugnato con lo strumento tipico che è quello indicato dall'art. 98 l.fall. ossia con il ricorso in opposizione.

IL Tribunale (omissis).

Il Fallimento Thermoplast s.p.a. ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 26 l.fall. avverso il decreto emesso dal giudice delegato nell'ambito dell'udienza del 17.12.2018 di verifica delle domande di insinuazione al passivo chiedendo che, in totale riforma del provvedimento impugnato, venisse, ai sensi dell'art. 113-bis l.fall., sciolta la riserva assunta in tale udienza, dichiarando definitivamente ammesso il proprio credito dell'importo di euro 56.394,76, da collocarsi in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751-bis c.c.

Con la domanda di ammissione al passivo, il fallimento reclamante aveva dedotto:

- che in data 6.7.2011 la società Thermoplast s.p.a. in liquidazione in *bonis* aveva stipulato un contratto di affitto d'azienda con la società Plast Ecology s.p.a.;

- che, intervenuto il fallimento della società che aveva ceduto l'azienda, il curatore era stato autorizzato a promuovere azione revocatoria per la restituzione dell'azienda e che, nel corso del giudizio, era stato autorizzato ad accettare la restituzione dell'azienda ferma la prosecuzione del giudizio revocatorio;

- che il curatore aveva provveduto al pagamento del tfr, dell'indennità sostitutiva di preavviso dei lavoratori in carico all'azienda riconsegnata che si erano insinuati al passivo e che lo stesso curatore si era, poi, insinuato al passivo della società cessionaria dell'azienda, la Plast Ecology s.p.a. a sua volta dichiarata fallita, per ottenere le somme di competenza in capo a quest'ultima.

Il giudice delegato, preso atto della dichiarazione del curatore della reclamante di essersi costituito nel giudizio di revocatoria, aveva ammesso con riserva l'importo relativo alla richiesta di tfr avanzata da questi sino all'esito della definizione del predetto giudizio.

Successivamente, conclusosi il giudizio di revocatoria, su istanza della resistente che aveva chiesto che il giudice delegato provvedesse allo scioglimento della riserva ammettendo definitivamente il proprio credito al passivo, in data 27.12.2018 il giudice delegato aveva sciolto la riserva dichiarando improcedibile, per implicita rinuncia, la domanda di insinuazione tempestiva.

Il fallimento reclamante ha sostenuto che tale provvedimento era illegittimo, in primo luogo, poiché nessuna pronuncia di inefficacia del contratto di affitto d'azienda era stata emanata nel giudizio di revocatoria con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto sciogliere la riserva ammettendo definitivamente il credito maturato nel periodo di efficacia del contratto di affitto di azienda e sino alla restituzione della stessa ed, in secondo luogo, poiché erroneamente era stata dedotta la rinuncia alla domanda di insinuazione dalla circostanza che era stata presentata un'altra domanda di insinuazione al passivo poiché quest'ultima era relativa al credito risarcitorio per la perdita del valore del compendio affiliato e, quindi, ad un credito di natura diversa.

Il Fallimento della Plast Ecology s.p.a., regolarmente costituitosi, innanzitutto, ha eccepito l'inammissibilità del reclamo sull'assunto che il decreto di scioglimento di riserva ex art. 113-bis l.fall. avrebbe dovuto essere impugnato con il rimedio previsto dall'art. 98 l.fall. e non con quello azionato ex art. 26 l.fall., trattandosi di un provvedimento riconducibile al procedimento di accertamento del passivo ed, in secondo luogo, ha contestato le ragioni di fatto e di diritto della reclamante, chiedendone il rigetto. Ciò premesso, deve, preliminarmente, essere esaminata l'eccezione di inammissibilità avanzata dal Fallimento resistente.

Va, innanzitutto, premesso in diritto che lo scioglimento della riserva *de qua* apposta all'ammissione dei crediti ai sensi dell'art. 113-bis l.fall. avviene con un apposito procedimento, nell'ambito del quale quando si verifica l'evento che ha determinato raccoglimento di una domanda di ammissione al passivo con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica con apposito decreto lo stato passivo, disponendo la definitiva ammissione del credito o del privilegio. Tale decreto di definitiva ammissione del credito o di rigetto della domanda si pone, così, come un provvedimento con il quale il giudice delegato assume la decisione definitiva sulla domanda di insinuazione al passivo e, quindi, come provvedimento conclusivo della fase dell'accertamento del passivo, a cui è stata rinviata la decisione finale sull'ammissione o meno del credito.

Per questa sua natura definitiva e per il suo ricollegarsi alla fase della verifica del passivo, il Collegio ritiene che deve essere impugnato con lo strumento tipico che è quello indicato dall'art. 98 l.fall. ossia con il ricorso in opposizione.

È dibattuta in giurisprudenza la questione su quale sia il rimedio impugnatorio da adottare in un caso come quello in esame.

Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di merito (Tribunale Napoli 13.4.2011) il provvedimento del giudice delegato, incidendo sullo stato passivo, dovrebbe essere impugnato con il rimedio dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall.

Secondo altra parte della giurisprudenza di merito (Tribunale Treviso 27.2.2019; Tribunale Terni 15.5.2011), trattandosi di un provvedimento in cui il giudice delegato non ha rilevanti margini di scelta in ordine al provvedimento da adottare, dovendo limitarsi a stabilire se si è verificato l'evento che ha determinato l'accoglimento della domanda con riserva, il rimedio impugnatorio sarebbe costituito dal reclamo ex art. 26 l.fall., potendo, invece, essere proposta l'opposizione ex art. 98 l.fall. solo avverso il provvedimento iniziale di ammissione con riserva.

Le ragioni che inducono il Collegio a condividere il primo orientamento, cui è giunta la giurisprudenza di merito, sono duplici.

In primo luogo, il tenore letterale della disposizione in esame secondo il quale *"Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente"*: dall'esame del contenuto letterale della norma, infatti, si evince che, come si è detto, è solo con il provvedimento di scioglimento della riserva che viene accolta la domanda di ammissione al passivo e viene modificato lo stato passivo, rendendolo così anche per tale domanda definitivo.

La conclusione condivisa è, in secondo luogo, coerente anche con un'interpretazione sistematica sulla portata della disposizione dell'art. 26 l.fall. rispetto agli altri strumenti tipici di impugnazione.

Invero, la clausola di riserva contenuta nel primo comma dell'art. 26 l.fall. stabilisce la generale reclamabilità dei decreti emessi da giudice delegato o dal tribunale, a prescindere dalla loro natura decisoria o ordinatoria e ciò impone di individuare quali siano i provvedimenti non reclamabili.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza non sono reclamabili quei decreti qualificati come tali o in virtù di espressa previsione di legge o a causa della previsione di autonomi mezzi di impugnazione endofallimentare.

Devono, quindi, essere, innanzitutto, esclusi tutti i provvedimenti adottati nella fase di insinuazione al passivo ed, in generale, della formazione dello stato passivo poiché per essi è prevista un'apposita forma di impugnazione che è costituita da quella prevista dall'art. 98 l.fall., come rimedio per contestare che la domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta come nel caso in esame.

I decreti di scioglimento della riserva, invece, sebbene il loro mezzo impugnatorio non sia oggetto di apposita previsione, siccome comportano una modifica dello stato passivo e assumono, una volta adottati, carattere di definitività, possono essere assimilati e ricollegati ai provvedimenti adottati con riserva nell'ambito del procedimento di formazione dello stato passivo.

Invero, i decreti di scioglimento *de quibus* definiscono un procedimento iniziato con l'ammissione riservata che rappresenta un atto di natura meramente interlocutoria ed interno ad una delle fasi in cui si articola il procedimento dello stato passivo, indicativo della determinazione che il giudice delegato assumerà ma non definitivo e né vincolante per il giudice delegato riguardo alla ragione di credito oggetto della domanda esaminata.

Siccome, quindi, questi provvedimenti vanno a rendere definitivi e ad integrare provvedimenti provvisori ed interni alla fattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura di accertamento del passivo, configurandosi come provvedimenti conclusivi della fase di formazione dello stato passivo rispetto all'ammissione riservata, sono assimilabili a quelli adottati in sede di verifica e, quindi, anch'essi impugnabili con il procedimento ex art. 98 l.fall. D'altra parte, la circostanza che il decreto venga emesso senza alcuna preventiva costituzione del contraddittorio non è decisiva ai fini della scelta dello strumento impugnatorio, atteso che il contraddittorio è già stato instaurato nella fase interlocutoria dell'ammissione riservata e, quindi, all'inizio del procedimento destinato a concludersi con il decreto di scioglimento.

Neppure è condivisibile l'ulteriore argomentazione sostenuta a favore della tesi della reclamabilità secondo la quale con il decreto *de quo* il giudice non esprime alcun giudizio ma procede ad una mera constatazione del verificarsi di un evento, poiché il giudice delegato nell'adozione del provvedimento di scioglimento è chiamato ad effettuare una valutazione sul fatto che è quella di accertare se l'evento verificatosi sia idoneo o meno ad integrare la condizione apposta in sede di ammissione e, quindi, se accogliere la domanda o rigettarla, escludendo così ogni automatismo della decisione adottata.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte siccome avverso il provvedimento è stato proposto reclamo ex art. 26 l.fall. e non l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. (*omissis*).

L'impugnazione del provvedimento di scioglimento dell'ammissione con riserva di Federico Canazza (*)

Il Tribunale di Roma affronta una questione controversa: l'art. 113 *bis* l.fall., invero, nulla dispone in ordine all'(eventuale) mezzo di impugnazione esperibile avverso il decreto del giudice delegato che modifica lo stato passivo statuendo la definitiva ammissione, ovvero esclusione, di un credito originariamente ammesso con riserva. Dottrina e giurisprudenza, sino ad oggi, si sono espresse fornendo letture differenti della normativa, vuoi escludendo l'impugnabilità del decreto emesso in sede di scioglimento dell'ammissione con riserva, vuoi ammettendola, ma, poi, contrapponendosi sostanzialmente in due scuole di pensiero: secondo la prima occorrerebbe rifarsi allo schema del reclamo previsto dell'art. 26 l.fall., mentre per la seconda sarebbe invece corretto utilizzare il sistema impugnatorio dello stato passivo disciplinato dall'art. 98 l.fall.

La genesi della norma sullo scioglimento dell'ammissione con riserva

In origine, l'art. 95 l.fall. prevedeva che i crediti condizionali "indicati nell'ultimo comma dell'art. 55 e quelli per i quali non [fossero] stati ancora presentati i documenti giustificativi [erano] compresi con riserva fra i crediti ammessi" (comma 2) e che "[S]e il credito risulta [va] da sentenza non passata in giudicato, [era] necessaria l'impugnazione se non si [voleva] ammettere il credito" (comma 3).

In relazione a tale ultima ipotesi la tematica su quale fosse la procedura da seguire per giungere alla decisione sull'insinuazione al passivo risultò essere argomento di confronto tra gli interpreti.

Secondo l'orientamento dottrinario più accreditato e più aderente alla lettera della norma -, il meccanismo caratterizzante la disciplina *de qua* avrebbe comportato, una volta intervenuta l'autorizzazione all'impugnazione della sentenza, il rigetto automatico da parte del giudice delegato della domanda, con la conseguente incombenza in capo al creditore di proporre opposizione allo stato passivo, la quale, a sua volta, sarebbe stata oggetto di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di impugnazione, in quanto ad essa pregiudiziale.

Una differente tesi negava che il giudice delegato potesse assumere una qualsiasi decisione in pendenza dell'impugnazione della sentenza, ritenendo che il medesimo fosse tenuto a sospendere ogni decisione

sino alla definizione del giudizio di impugnazione stesso.

Un'ulteriore posizione interpretativa propendeva - in via analogica rispetto a quanto accadeva per i crediti condizionali - per l'ammissione con riserva.

Con l'intervento riformatore portato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, tale situazione di incertezza è andata chiarendosi - o, meglio, attenuandosi - e l'attuale art. 96, comma 3, l.fall. dispone che "[O]ltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55;

2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;

3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione".

Il legislatore - così operando - ha superato i dubbi interpretativi di cui si è fatto cenno in precedenza, semplificando il sistema normativo attraverso l'omogeneizzazione delle ipotesi di ammissione con riserva (1), che rappresentano tutt'ora una deroga al principio generale in virtù del quale l'accertamento del passivo è strettamente connotato alla prova dell'effettiva sussistenza del credito, atteso che al concorso sono legittimati a partecipare unicamente i creditori effettivi e (ad ogni modo) antecedenti alla dichiarazione di fallimento (2).

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

(1) L. Guglielmucci, *Diritto fallimentare*, Torino, 2015, 215.

(2) Cfr. G. Scarselli, *L'accertamento del passivo*, in E. Bertacchini - L. Gualandri - S. Pacchi - G. Pacchi - G. Scaselli, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2011, 312, e F. Zecca, *Articolo 113-bis*.

Scioglimento delle ammissioni con riserva, in AA.VV., *La legge fallimentare dopo la riforma. Fallimento*, a cura di A. Nigro - M. Sandulli - V. Santoro, II, Torino, 2010, 1600, il quale riconosce che l'introduzione della norma ha - di fatto - implicato l'affermazione del principio che sancisce l'ammissibilità di un credito allo stato passivo anche in quelle ipotesi in cui risultino ancora mancanti taluni

In tale contesto, in una sorta di *continuum*, il legislatore ha reso altresì unico il meccanismo di scioglimento delle ammissioni con riserva, introducendo *ex novo* (3) - con l'art. 113 bis l.fall. - un procedimento che ben può genericamente definirsi "semplificato" (4), il quale prevede che "[Q]uando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente".

La norma *de qua*, che ha valenza generale (5), come si desume dalla rubrica e dal fatto che, non contenendo alcuna distinzione tra i vari tipi di riserve, risulta applicabile a tutte le ipotesi possibili, è assai rilevante, in quanto, in sua assenza, risultava controverso quale fosse la procedura da seguire affinché il giudice delegato disponesse lo scioglimento della riserva dopo il verificarsi, o meno, della causa di sospensione. Le posizioni in merito all'*iter* da seguire al riguardo erano molteplici: vi era chi sosteneva che lo scioglimento avrebbe dovuto essere disposto nella forma della dichiarazione tardiva, così da garantire (tra l'altro) il contraddittorio tra il creditore, gli organi della procedura e la massa dei creditori (6); altri ritenevano che - in caso di riserva connessa a crediti *sub condicione* - lo scioglimento avrebbe dovuto essere disposto *de plano* dal giudice delegato (7); altri ancora reputavano che, qualora un credito fosse stato ammesso allo stato passivo con riserva di produzione dei documenti giustificativi, l'opposizione a norma dell'art. 98 l.fall. avrebbe costituito l'unico mezzo per conseguire l'ammissione al passivo con eliminazione della riserva, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito di documenti nella cancelleria del giudice delegato, o il loro invio al curatore, dopo il decreto di esecutività dello stato passivo (8).

In relazione all'ultimo orientamento del quale si è dato conto può ricordarsi come la Suprema Corte

avesse precisato che tale indirizzo, basato sull'interpretazione letterale del testo normativo, fosse coerente al sistema, supponendo, invero, la riserva, da un lato, che fosse lo stesso creditore che non disponeva di documenti, ma riteneva di venirne in possesso nel corso della procedura, a prospettare l'esigenza di un'ammissione condizionata a tale sopravvenienza e, dall'altro, che la presentazione e l'esame dei nuovi documenti si sarebbero svolti secondo l'unico strumento formale adeguato a consentire il nuovo accertamento, nel rispetto del principio del contraddittorio (9).

Lo scioglimento dell'ammissione con riserva e l'impugnabilità del provvedimento

Una prima osservazione riguardante l'art. 113 bis l.fall. concerne la sua non (facilmente) comprensibile "collocazione" all'interno della legge fallimentare: a ben vedere, invero, trattandosi della naturale "estensione" - o, che dir si voglia, "sviluppo" - dell'art. 96 l.fall., avrebbe ragionevolmente dovuto essere inserito nel capo riguardante l'accertamento del passivo anziché nel novero delle disposizioni concernenti la ripartizione dell'attivo (10).

L'art. 113 bis l.fall. si riferisce, peraltro, alla sola ipotesi positiva dello scioglimento della riserva, ossia al caso in cui l'evento che ha determinato l'accoglimento della domanda con riserva si sia verificato, omettendo qualsivoglia previsione relativamente alla circostanza contraria, data dalla mancanza di verifica dell'evento: al riguardo, non dovrebbero sussistere particolari dubbi in ordine al fatto che la modifica dello stato passivo possa essere effettuata con le medesime modalità, con la conseguenza di escludere il credito dal passivo e liberare gli accantonamenti precedentemente effettuati (11).

La *ratio* dell'introduzione dell'art. 113 bis l.fall. si rinviene nella necessità di non privare i creditori

presupposti obbligatori per la partecipazione di siffatto credito al concorso, fermo restando che ciò accade in funzione di una valutazione positiva del giudice delegato e condizionatamente al manifestarsi degli elementi originariamente assenti e/o mancanti.

(3) Cfr. Relazione al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

(4) V. Zanichelli, *La formazione dello stato passivo*, in AA.VV., *I crediti nel fallimento*, a cura di G. Villanacci, Padova, 2015, 76, e R. Rosapepe, *L'accertamento del passivo*, in AA.VV., *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da V. Buonocore - A. Bassi, III, Padova, 2011, 75.

(5) I. Pagni, *Formazione dello stato passivo*, in AA.VV., *Il Nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, diretto da A. Jorio - M. Fabiani, Bologna, 2010, 377.

(6) F. Severini, *Formazione, verifica ed esecutività dello stato passivo*, in AA.VV., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, diretto da L. Panzani, III, Torino, 2000, 271.

(7) Cfr. U. Apice - S. Mancinelli, *Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi*, Torino, 2012, 247, e, in

giurisprudenza, Cass. 23 febbraio 1994, n. 1816, in questa *Rivista*, 1994, 707, nonché Cass. 15 dicembre 1983, n. 7400, in *Dir. fall.*, 1984, II, 15, per la quale il creditore titolare di un credito condizionale avrebbe potuto ottenere l'ammissione definitiva chiedendo *sic et simpliciter* lo scioglimento della riserva.

(8) Cass. 20 dicembre 2005, n. 28249, in questa *Rivista*, 2006, 968, e Cass. 26 gennaio 1995, n. 965, in questa *Rivista*, 1995, 916.

(9) *Ex multis*, Cass. 4 luglio 2012, n. 11143, in *Mass. Giust. civ.*, 2012, 7-8, 877; Cass. 19 giugno 2008, n. 16657, in *Mass. Giust. civ.*, 2008, 6, 986, e Cass. 16 aprile 2003, n. 6010, in questa *Rivista*, 2004, 175.

(10) M. Agostinelli, *Art. 113-bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva*, in AA.VV., *Codice del fallimento*, a cura di M. Bocchiola - A. Paluchowski, Milano, 2013, 1429 e 1430.

(11) G. Bozza, *L'udienza di verifica e la decisione*, in AA.VV., *Trattato delle procedure concorsuali. Il fallimento. Effetti - Stato passivo*, a cura di A. Jorio - B. Sassani, Milano, 2014, 904, e M.

titolari di crediti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 96 l.fall. della possibilità di essere soddisfatti, riconoscendo in capo alla procedura l'obbligo di accantonare le somme spettanti in caso di successivo scioglimento positivo della riserva (12). L'effetto dell'ammissione con riserva è sostanziale, in quanto oltre al diritto a veder accantonate le somme eventualmente dovute allo scioglimento della riserva, ai creditori *de quibus* viene riconosciuta una serie rilevante di prerogative, quali il diritto di voto in caso di domanda di concordato fallimentare nonché il diritto di far parte del comitato dei creditori, ovvero di proporre reclami ai sensi degli artt. 26 e/o 36 l.fall. L'art. 113 bis l.fall. nulla prevede in merito all'eventuale impugnazione del decreto adottato in sede di scioglimento della riserva, sia esso di definitiva ammissione del credito, ovvero di decisiva esclusione dello stesso (13).

La predetta circostanza - secondo alcuni (14) - non sarebbe frutto di una mera dimenticanza del legislatore, ma, al contrario, risulterebbe confacente all'istituto stesso dello scioglimento dell'ammissione con riserva, in quanto la riserva apposta dovrebbe essere tale che, al verificarsi dell'evento cui essa si riferisce, l'ammissione o il rigetto della domanda dovrebbero intervenire *de plano*, senza necessità di ulteriori accertamenti (che, peraltro, visto il tenore della norma, si sottrarrebbero surrettiziamente al regime del contraddittorio incrociato proprio della verifica dello stato passivo): in sostanza, la previsione della possibilità di impugnare risulterebbe esclusa in quanto il giudice delegato non deciderebbe propriamente sull'accoglimento o sul rigetto, ma si "limiterebbe" a liberare il credito - già accertato - dall'impedimento ad essere soddisfatto.

Tali considerazioni risultano facilmente riconducibili alle ipotesi dei crediti condizionali nonché di quelli fondati su sentenza, ma potrebbero essere meno puntuali e corrette nei casi di scioglimento della

riserva per mancata produzione di titoli giustificativi, in quanto in tali ipotesi il giudice potrebbe in qualche modo e/o maniera esercitare un potere discrezionale sottratto al contraddittorio (15): sul punto è stato correttamente indicato che l'art. 96 l.fall. tratta di crediti per i quali manca la produzione del "titolo", il che dovrebbe comunque restringere la fattispecie a quelle ipotesi in cui la produzione del "documento" è di per sé sufficiente per provare il diritto e la relativa verifica e valutazione appare, quindi, formale ed obiettiva (16).

In un tale contesto, dottrina e giurisprudenza si sono espresse fornendo letture differenti della normativa, vuoi escludendo l'impugnabilità del decreto emesso in sede di scioglimento dell'ammissione con riserva, vuoi ammettendola, ma, poi, contrapponendosi in due scuole di pensiero: secondo la prima occorrerebbe rifarsi allo schema del reclamo previsto dell'art. 26 l.fall., per il cui primo comma "[S]alvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio", alla luce della seconda sarebbe invece corretto utilizzare il sistema impugnatorio dello stato passivo definito dall'art. 98 l.fall., per il quale contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione dal creditore (che contesta che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta) o impugnazione dei crediti ammessi (dal curatore, dal creditore o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili che contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta) (17).

Per completezza pare opportuno dare atto di un ulteriore indirizzo interpretativo per il quale, nel caso in cui il decreto del giudice delegato incida sullo stato passivo - con definitiva ammissione o esclusione di un credito prima ammesso con riserva -, il rimedio esperibile sarebbe l'impugnazione *ex art.* 98 l.fall., mentre,

Spadaro, *Art. 113-bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva*, in AA.VV., *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, a cura di M. Ferro, Padova, 2014, 1619.

(12) F. Cesaris, *La verifica del passivo*, in AA.VV., *Fallimento e altre procedure concorsuali*, a cura di A. Anglani - F. Cesaris - G. Fauda - F. Marelli - G.C. Sessa, Milano, 2017, 337.

(13) S. De Matteis, *Art. 113-bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva*, in AA.VV., *Codice commentato del fallimento. Diritto europeo. Normativa transfrontaliera. Normativa tributaria. Amministrazione straordinaria. Sovraindebitamento*, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2017, 1593.

(14) D. Plenteda, *Profili processuali del fallimento dopo la riforma*, Milano, 2008, 193.

(15) R. Sdino, *Art. 113-bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva*, AA.VV., *Fallimento e concordati*, a cura di P. Celentano - E. Fongillo, Milano, 2008, 669.

(16) M. Spadaro, *Art. 113-bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva*, in AA.VV., *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, a cura di M. Ferro, Padova, 2014, 1620.

(17) Cfr. G. Bozza, *L'udienza di verifica e la decisione*, in AA.VV., *Trattato delle procedure concorsuali. Il fallimento. Effetti - Stato passivo*, a cura di A. Jorio - B. Sassani, Milano, 2014, 904; F. Dimundo, *Art. 26. Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale*, in AA.VV., *Codice commentato del fallimento. Diritto europeo. Normativa transfrontaliera. Normativa tributaria. Amministrazione straordinaria. Sovraindebitamento*, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2017, 340, e U. Macri, *I reclami endofallimentari*, in AA.VV., *Fallimento e concordato fallimentare*, a cura di A. Jorio, I, Torino, 2016, 947, la quale, per ragioni storiche e sistematiche, ritiene il decreto emesso in sede di scioglimento dell'ammissione con riserva reclamabile ai sensi dell'art. 26 l.fall., ma, al contempo, riconosce la possibilità di dubitare di tale soluzione a favore del rimedio impugnatorio di cui all'art. 98 l.fall.

qualora nel decreto del giudice delegato si dia atto che non si è ancora verificato (anche se può ancora verificarsi) l'evento cui all'ammissione era stata subordinata, il rimedio esperibile sarebbe il reclamo ex art. 26 l.fall., avendo in questo caso il decreto natura sostanzialmente interlocutoria (18).

Conformemente a quanto scritto nelle righe che precedono in ordine al fatto che il sistema previsto dal legislatore in tema di ammissione con riserva sarebbe caratterizzato - quale ultimo "passaggio" del procedimento di ammissione stesso - dall'emissione *de plano* di un decreto, parte della dottrina ritiene che tale provvedimento, emesso dal giudice delegato, non possa essere oggetto di impugnazione, avendo, per l'appunto, il legislatore inteso adottare uno schema procedurale privo di carattere contenzioso, senza instaurazione del contraddittorio tra gli interessati, né prima né dopo l'adozione del provvedimento di scioglimento della riserva (19).

Quanto sopra - secondo i fautori di tale corrente interpretativa (20) - sarebbe coerente con l'impostazione generale della riforma, volta a favorire la rapidità delle esecuzioni concorsuali anche attraverso la degiurisdizionalizzazione della fase di formazione dello stato passivo.

A supporto della tesi in esame, si richiama il fatto che, nell'introdurre la disciplina portata dall'art. 113 bis l.fall., il legislatore si è rifatto ad una preesistente ipotesi normativamente tipizzata, quale quella contenuta nell'art. 88, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale prevede che "[I]l provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti" (21), optando scientemente per il mancato utilizzo integrale dello schema normativo testé richiamato: ciò costituirebbe un indizio del fatto che il legislatore

non ha voluto inserire nel nuovo modello normativo né l'obbligo di comunicazione del decreto del giudice delegato né la possibilità di reclamo.

Discende, evidentemente, dall'accoglimento della soluzione interpretativa in esame la necessità di valutare la riserva attentamente ed esclusivamente al momento dell'ammissione del credito per quanto attiene all'idoneità della condizione a comprovare ed integrare l'esistenza e riconoscibilità del credito concorsuale e, quindi, alla sua opponibilità alla massa, atteso che l'unico margine di discrezionalità attribuibile al giudice delegato in sede di scioglimento della riserva sarebbe quello di valutare il fatto, ossia di accertare se l'evento che si assume verificato sia idoneo ad integrare la condizione apposta.

L'impugnabilità ex art. 26 l.fall. del decreto di scioglimento dell'ammissione con riserva

La teoria interpretativa che esclude l'impugnazione del decreto di scioglimento dell'ammissione della riserva omette di considerare come la mancata previsione della preventiva costituzione del contraddittorio non implichi (necessariamente) che l'ammissione, o meno, non debba essere comunicata ai creditori ed al curatore affinché abbiano modo di impugnare il provvedimento del giudice delegato (22).

Secondo una diversa tesi interpretativa, quindi, la facoltà di impugnare il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 113 bis l.fall. dovrebbe essere pienamente riconosciuta e la mancanza di un'espressa disposizione al riguardo avrebbe il mero effetto di indirizzare l'interprete verso una specifica soluzione, data dal riconoscere che il provvedimento con il quale il giudice delegato modifica lo stato passivo e dispone il definitivo accoglimento, ovvero il rigetto (23), della domanda accolta con riserva, sia impugnabile con il reclamo previsto dall'art. 26 l.fall. (24).

(18) P. Celentano - M. Monteleone - M.R. Cultrera, *L'ammissione con riserva e il suo scioglimento*, in AA.VV., *L'accertamento del passivo*, a cura di M. Ferro - P. Bastia - G.M. Nonno, Milano, 2011, 175.

(19) Cfr. I. Messina, *Art. 113-bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva*, in AA.VV., *Codice del fallimento e delle procedure concorsuali*, a cura di S. Ambrosini - C. Trapuzzano, Bari, 2019, 1138.

(20) D. Plenteda, *La legge delega per la riforma delle procedure concorsuali: principi e criteri direttivi*, in questa *Rivista*, 2005, 971 e 972.

(21) Cfr. - per un'analisi dell'art. 88, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - B. Quatraro - F. Dimundo, *La verifica dei crediti nelle procedure concorsuali. Crediti tributari e previdenziali*, Milano, 2016, 113.

(22) Cfr. M. Agostinelli, *Art. 113-bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva*, in AA.VV., *Codice del fallimento*, a cura di M. Bocchiola - A. Paluchowski, Milano, 2013, 1431.

(23) Cfr. A. Nardone, *Art. 113-bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva*, in AA.VV., *La riforma della legge fallimentare*, a cura di A. Nigro - M. Sandulli, Torino, 2006, 708.

(24) L. Guglielmucci, *Diritto fallimentare*, Torino, 2012, 222 e 223; E. Bruschetta, *La ripartizione dell'attivo*, in AA.VV., *Le riforme della legge fallimentare*, a cura di A. Didone, I, Torino, 2009, 1285; V. Zanichelli, *La nuova disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali dopo il d.lg. 12.9.2007, n. 169*, Torino, 2008, 330, e G. Giannelli, *La ripartizione dell'attivo e il rendiconto del curatore*, in AA.VV., *Diritto fallimentare [Manuale breve]*, Milano, 2008, 368.

La norma - di chiusura del sistema (25) - testé richiamata, invero, soccorrerebbe l'interprete in funzione del fatto di rappresentare lo strumento impugnatorio residuale per tutte le ipotesi in cui non sia dalla legge diversamente disposto (26): si tratta, quindi, di un modello generale ed unitario (27), dotato di *vis expansiva*, in relazione alle impugnazioni di provvedimenti endoconcorsuali (28).

Il reclamo ex art. 26 l.fall. riguarda tutti i provvedimenti - sia quelli a contenuto ordinatorio (che regolano l'amministrazione della procedura) sia quelli a contenuto decisorio - e rappresenta, dal punto di vista processuale, un cardine del corpo normativo in quanto introduce un modello destinato a regolare la maggior parte dei conflitti che possono sorgere all'interno della procedura (29).

Come rammentato, nella pronuncia in commento, la tesi interpretativa secondo la quale il provvedimento del giudice delegato che scioglie la riserva, assunta di sede di accertamento del credito ai sensi dell'art. 96 l.fall., non può essere impugnato con l'opposizione allo stato passivo di cui all'art. 98 l.fall., bensì con il ricorso ex art. 26 l.fall., in quanto quest'ultimo costituisce lo strumento impugnatorio per tutte le ipotesi in cui non sia dalla legge diversamente disposto, è stata accolta in giurisprudenza, anche nel recentissimo passato (30).

In dottrina, a supporto di tale tesi, è stato richiamato il medesimo art. 88, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riferito ai crediti tributari, sopra citato e che parte degli autori utilizzano per negare l'impugnabilità del decreto del giudice delegato che scioglie l'ammissione con riserva: per quanto qui di interesse, si afferma che si dovrebbe utilizzare l'indicazione contenuta nella predetta norma, che stabilisce che contro il provvedimento di scioglimento della riserva può essere proposto reclamo avanti al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti, per riconoscere - in via analogica -

l'operatività dell'art. 26 l.fall. nel contesto applicativo dell'art. 113 bis l.fall. (31).

Coloro i quali aderiscono alla corrente interpretativa in esame, per un verso, riconoscono come possa essere proposta l'opposizione ex art. 98 l.fall. (solo) avverso il provvedimento iniziale di ammissione con riserva, e, per altro verso, sottolineano come il rimedio impugnato costituito dal reclamo ex art. 26 l.fall. risulterebbe quello maggiormente adeguato alla fattispecie, la quale si caratterizzerebbe per il fatto che il decreto del giudice delegato non viene assunto in contraddittorio con gli altri creditori, non sarebbe richiesta alcuna motivazione neanche succinta e (tranne nel caso di riserva su presentazione dei documenti) i margini di scelta in ordine al provvedimento da adottare da parte del giudice delegato sarebbero assai ridotti: con il decreto *de quo* il giudice, invero, non esprimerebbe alcun giudizio, ma procederebbe ad una mera constatazione del verificarsi di un evento, poiché il giudice delegato nell'adozione del provvedimento di scioglimento sarebbe chiamato ad effettuare una valutazione sul fatto, ossia dovrebbe accertare se l'evento verificatosi sia idoneo o meno ad integrare la condizione apposta in sede di ammissione e, quindi, se accogliere la domanda o rigettarla, escludendo così ogni discrezionalità della decisione adottata (32).

L'impugnabilità ex art. 98 l.fall. del decreto di scioglimento dell'ammissione con riserva: la decisione del Tribunale di Roma

In antitesi rispetto alla soluzione che vede nell'applicazione dell'art. 26 l.fall. il procedimento corretto da utilizzare in caso di impugnazione del decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 113 bis l.fall., si pone la tesi - accolta dai giudici romani - secondo la quale il provvedimento di scioglimento è impugnabile ex art. 98 l.fall. (33).

(25) Cass. 20 giugno 1996, n. 5719, in questa *Rivista*, 1996, 1217, e, in dottrina, S. Recchioni, *Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale*, in AA.VV., *Commentario alla legge fallimentare. Artt. 1-63*, diretto da C. Cavallini, I, Milano, 2010, 610.

(26) Trib. Terni 15 febbraio 2011, in *Il Caso.it*, Sez. Giurisprudenza, 4720 - pubbl. 30 maggio 2011.

(27) U. Apice - S. Mancinelli, *Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi*, Torino, 2012, 77; C. Bauco, *Gli organi preposti al fallimento: tribunale fallimentare e giudice delegato*, in AA.VV., *Fallimento e crisi d'impresa*, Milano, 2019, 325, e M. Gramatica, *Art. 26. Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale*, in AA.VV., *Codice del fallimento*, a cura di M. Bocchiola - A. Paluchowski, Milano, 2013, 393.

(28) F. De Santis, *Il giudice delegato*, in AA.VV., *Trattato delle procedure concorsuali. Introduzione generale. Il fallimento. Presupposti - Processo - Organi*, a cura di A. Jorio - B. Sassani, Milano, 2014, 741 e 746.

(29) G. Minutoli, *La distribuzione dell'attivo e il rendiconto*, in AA.VV., *Fallimento e concordato fallimentare*, a cura di A. Jorio, II, Torino, 2016, 2380, e L. Calvosa, *Il giudice delegato*, in AA.VV., *Diritto fallimentare [Manuale breve]*, Milano, 2008, 327.

(30) Trib. Treviso 27 febbraio 2019, in *Il Caso.it*, Sez. Giurisprudenza, 21390 - pubbl. 16 marzo 2019.

(31) Cfr. G. Lo Cascio, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Milano, 2007, 618, e - per un'analisi dell'art. 88, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - B. Quatraro - F. Dimundo, *La verifica dei crediti nelle procedure concorsuali. Crediti tributari e previdenziali*, Milano, 2016, 113.

(32) G. Bozza, *L'udienza di verifica e la decisione*, in AA.VV., *Trattato delle procedure concorsuali. Il fallimento. Effetti - Stato passivo*, a cura di A. Jorio - B. Sassani, Milano, 2014, 905.

(33) F. Marelli, *Il giudice delegato e il tribunale fallimentare. Il reclamo*, in AA.VV., *Fallimento e altre procedure concorsuali*, a cura di A. Anglani - F. Cesaris - G. Fauda - F. Marelli - G.C. Sessa,

Il rifiuto del Tribunale di Roma di seguire quella parte della giurisprudenza di merito (34), la quale, ritenendo che il giudice delegato non abbia rilevanti margini di scelta nel contesto applicativo dell'art. 113 bis l.fall., ammette che il rimedio impugnatorio sarebbe costituito dal reclamo ex art. 26 l.fall., nasce (proprio) da un'interpretazione sistematica sulla portata della disposizione dell'art. 26 l.fall. stesso rispetto agli altri strumenti tipici di impugnazione.

Se è, infatti, vero che la clausola di riserva contenuta nel primo comma dell'art. 26 l.fall. stabilisce la generale reclamabilità dei decreti emessi da giudice delegato o dal tribunale, a prescindere dalla loro natura decisoria o ordinatoria, è altrettanto vero che alcuni provvedimenti non risultano sottoposti a tale regime, vuoi in virtù di espressa previsione di legge vuoi a causa della previsione di autonomi mezzi di impugnazione endofallimentare.

Nel caso di specie, rileva il fatto che debbano essere esclusi dal novero di applicazione dell'art. 26 l.fall. tutti i provvedimenti adottati nella fase di insinuazione al passivo ed, in generale, della formazione dello stato passivo poiché per essi è prevista un'apposita forma di impugnazione che è costituita da quella prevista dall'art. 98 l.fall., come rimedio per contestare - *ex parte creditoris* - che la domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta (35).

Ebbene, nel silenzio dell'art. 113 bis l.fall. in ordine al loro mezzo impugnatorio, può affermarsi che i decreti di scioglimento della riserva, siccome comportano una modifica dello stato passivo e rivestono, una volta assunti, carattere di definitività, possono essere assimilati e ricollegati ai provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento di formazione dello stato passivo.

La tesi è difficilmente confutabile in quanto i decreti di scioglimento *de quibus* costituiscono provvedimenti conclusivi della fase dell'accertamento del passivo, a cui è stata rinviata la decisione finale sull'ammissione o meno del credito, definendo, invero, un procedimento

iniziato con l'ammissione riservata che rappresenta un atto di natura meramente interlocutoria ed interno ad una delle fasi in cui si articola il procedimento dello stato passivo, indicativo della determinazione che il giudice delegato ritiene che potrà assumere, ma non (ancora) definitivo né vincolante per il giudice delegato stesso riguardo alla ragione di credito oggetto della domanda esaminata.

Dal tenore letterale dell'art. 113 bis l.fall., infatti, si evince che, come si è detto, è solo con il provvedimento di scioglimento della riserva che viene accolta la domanda di ammissione al passivo e viene modificato lo stato passivo, rendendolo così anche per tale domanda definitivo.

Conseguenza degli assunti che precedono è il riconoscimento che, rendendo definitivi e integrando provvedimenti provvisori ed interni alla fattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura di accertamento del passivo, così statuendo sul diritto al riparto (36) ed influenzando sulla formazione dello stato passivo (37), i decreti del giudice delegato ex art. 113 bis l.fall. sono assimilabili a quelli adottati in sede di verifica e, quindi, impugnabili con il procedimento di cui all'art. 98 l.fall., con conseguente legittimazione attiva anche degli altri creditori concorsuali qualora intendano contestare il giudizio venutosi a creare sull'effettiva verifica della condizione o sull'idoneità della documentazione (38).

Ulteriore aspetto di contrapposizione rispetto alla tesi della reclamabilità ex art. 26 l.fall. del decreto del giudice delegato di scioglimento delle riserve è data dalla non condivisione dell'argomentazione secondo la quale con il decreto *de quo* - non "motivato" (39) - non verrebbe espresso alcun giudizio, ma si procederebbe alla mera constatazione del verificarsi, o meno, di un evento: secondo i fautori dell'impugnabilità del decreto ex art. 98 l.fall. - e come espresso nella sentenza in commento -, invece, occorre escludere ogni automatismo nella decisione

Milano, 2017, 169; F. Cesaris, *La verifica del passivo*, in AA.VV., *Fallimento e altre procedure concorsuali*, a cura di A. Anglani - F. Cesaris - G. Fauda - F. Marelli - G.C. Sessa, Milano, 2017, 339, e V. Comerci - S. Chinaglia, *Art. 26. Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale*, in AA.VV., *Commentario breve alla legge fallimentare*, diretto da A. Maffei Alberti, Padova, 2009, 131.

(34) Cfr. Trib. Treviso 27 febbraio 2019, in *Il Caso.it*, Sez. Giurisprudenza, 21390 - pubb. 16 marzo 2019, e Trib. Terni 15 febbraio 2011, in *Il Caso.it*, Sez. Giurisprudenza, 4720 - pubb. 30 maggio 2011.

(35) Cfr. Trib. Napoli Nord 13 aprile 2016, in *Il Caso.it*, Sez. Giurisprudenza, 15300 - pubb. 24 giugno 2016.

(36) M. Simeon, *Artt. 110-117. Della ripartizione dell'attivo*, in AA.VV., *Formulario annotato delle procedure concorsuali*, a cura di L. Guglielmucci, Padova, 2012, 331, e F. Zecca, *Art. 113-bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva*, in AA.VV., *La legge*

fallimentare dopo la riforma. Fallimento, a cura di A. Nigro - M. Sandulli - V. Santoro, II, Torino, 2010, 1602.

(37) S. De Matteis, *Art. 113-bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva*, in AA.VV., *Codice commentato del fallimento. Diritto europeo. Normativa transfrontaliera. Normativa tributaria. Amministrazione straordinaria. Sovraindebitamento*, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2017, 1593, e A. Trinchi, *Scioglimento delle ammissioni con riserva*, in AA.VV., *Commentario alla legge fallimentare. Artt. 64-123*, diretto da C. Cavallini, II, Milano, 2010, 1288.

(38) A. Ruggiero, *Art. 113-bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva*, in AA.VV., *Il Nuovo diritto fallimentare. Commentario*, diretto da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, Bologna, 2007, 1874.

(39) A. Trinchi, *Scioglimento delle ammissioni con riserva*, in AA.VV., *Commentario alla legge fallimentare. Artt. 64-123*, diretto da C. Cavallini, II, Milano, 2010, 1286.

adottata poiché il giudice delegato, nell'adozione del provvedimento di scioglimento, è comunque chiamato ad effettuare una valutazione sul fatto, accertando se l'evento verificatosi sia idoneo o meno ad integrare la condizione apposta in sede di ammissione e, quindi, se accogliere la domanda o rigettarla, risultando difficile negare che il giudice delegato debba dare comunque sintetico conto dell'ammissione del credito, il che implica necessariamente un certo margine di opinabilità e discrezionalità (40).

Infine, la circostanza che il decreto venga emesso senza alcuna preventiva costituzione del contraddittorio, non è decisiva ai fini della scelta dello strumento impugnatorio, atteso che il contraddittorio è già stato instaurato nella fase interlocutoria dell'ammissione riservata e, quindi, all'inizio del procedimento destinato a concludersi con il decreto di scioglimento.

Considerazioni finali

I dubbi che l'assoluto silenzio del legislatore in ordine al (l'eventuale) mezzo di impugnazione esperibile avverso il decreto del giudice delegato che definisce, in un senso o nell'altro, lo scioglimento dell'ammissione con riserva non possono dirsi essere né sopiti né - tantomeno - superati dalla sentenza in commento, alla quale, per la verità, se ne contrappone - a quanto consta - una di poco anteriore emessa dai giudici trevigiani (41).

Un "punto fermo" può ragionevolmente rinvenirsi nel riconoscimento della necessità di assicurare un mezzo di impugnazione avverso il decreto del giudice delegato *ex art. 113 bis l.fall.*: sintomatico - e significativo - del fatto che l'attività del giudice delegato non possa essere ricondotta ad un mero automatismo giunge inequivocabilmente dal fatto che ai giudici di merito vengono (come nel caso di specie) sottoposte impugnazioni sulla base, evidentemente, di opinioni divergenti in ordine al venir in essere, ovvero alla "portata", dei fatti che, verificandosi, dovrebbero integrare la condizione apposta in sede di ammissione. Tale circostanza conferma - di per sé - un margine di opinabilità e discrezionalità tale (comunque) da imporre al giudice delegato una seppur succinta motivazione in ordine alla sua decisione e, conseguentemente, il riconoscimento che tale motivazione possa essere oggetto di contestazione e, quindi, di impugnazione.

Ciò detto, la scelta se far ricorso allo schema del reclamo previsto dell'art. 26 l.fall., ovvero

alternativamente, al sistema impugnatorio dello stato passivo dettato dall'art. 98 l.fall., ad avviso di scrive, dovrebbe - come statuito dai giudici romani - ricadere sulla seconda soluzione.

La circostanza, invero, che il decreto del giudice delegato abbia natura definitiva e si ricollegli alla fase della verifica del passivo, modificando lo stato passivo, conduce a riconoscere un'assimilazione del medesimo ai provvedimenti adottati nella fase di insinuazione al passivo ed, in generale, della formazione dello stato passivo, con conseguente possibilità di impugnarlo con il ricorso in opposizione, ossia con lo strumento tipico identificato dal legislatore e previsto dall'art. 98 l.fall. per impugnare detti provvedimenti.

Infine, è bene sottolineare come la questione affrontata dai giudici capitolini, salvo eventuali implementazioni da parte del legislatore, rimarrà - ragionevolmente - controversa anche in futuro, potendo tornare all'attenzione dei tribunali, in quanto l'apparato normativo cui la sentenza in commento si riferisce - costituito dagli artt. 26, 96, 98 e 113 bis l.fall. - non risulta intaccato e/o, comunque, modificato dalla futura entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: il c.d. "codice della crisi e dell'insolvenza" non pare, invero, contenere alcuna previsione tale da superare i dubbi interpretativi sorti in vigenza dell'attuale disciplina concorsuale.

Nello specifico può, infatti, rilevarsi che la disposizione contenuta nell'art. 228 del c.d. "codice della crisi e dell'insolvenza" - come precisato nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155 - è "ripetitiva dell'art. 113-bis l.fall. sulle modifiche allo stato passivo conseguenti allo scioglimento delle ammissioni al passivo con riserva", con la conseguenza che anche per il futuro il legislatore ha ommesso qualsivoglia indicazione in ordine all'impugnabilità del decreto di scioglimento dell'ammissione con riserva, lasciando agli interpreti di valutarne, *in primis*, la possibilità, o meno, in termini assoluti, e, in caso di risposta positiva, se optare per l'applicabilità dell'art. 124, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che contiene la disciplina del reclamo avverso i decreti del tribunale concorsuale e del giudice delegato in maniera simile a quanto oggi avviene con l'art. 26 l.fall., ovvero dell'art. 206 del c.d. "codice della crisi e dell'insolvenza", il quale, a sua volta, disciplina le impugnazioni dello stato passivo alla stessa stregua dell'attuale art. 98 l.fall.

(40) G. Minutoli, *La distribuzione dell'attivo e il rendiconto*, in AA.VV., *Fallimento e concordato fallimentare*, a cura di A. Jorio, II, Torino, 2016, 2380 e 2381.

(41) Trib. Treviso 27 febbraio 2019, in *// Caso.it*, Sez. Giurisprudenza, 21390 - pubbl. 16 marzo 2019.